**N. R.G. 5241/2014**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI VENEZIA**

Sezione specializzata in materia di impresa

nelle persone dei seguenti magistrati:

| | | |
|---|---|---|
| dott. | Luca Boccuni | - Presidente |
| dott.ssa | Chiara Campagner | - Giudice, relatore, estensore |
| dott.ssa | Lisa Torresan | - Giudice |

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 5241/2014 R.G.

promosso da:

A (vari)

, rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. del Foro di Padova e con domicilio eletto presso l'avv. Foro di Venezia, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in via telematica in data 16.12.2016;

- attori -

contro

B e C **per azioni**, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentati e difesi in giudizio dagli avv. e Foro di Padova, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

- convenuti –



www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

avente per oggetto: impugnazione di delibera assembleare di approvazione del bilancio e altre

**CONCLUSIONI**

Gli attori così concludono come da foglio di precisazione delle conclusioni inviato telematicamente in data 25.09.2017:

"*Voglia l'Ill.mo Tribunale di Venezia Sez. specializzata in materia di impresa voler:*

*In via pregiudiziale*

*Rigettare, le eccezioni tutte in particolare di arbitrato, di prescrizione e di decadenza, di non conformità e le istanze istruttorie tutte di controparte formulate dai convenuti nelle proprie memorie.*

*Revocare l'Ordinanza 20 Gennaio 2015 non sussistendo alcuna nullità ed in ogni caso ritenere sanate le nullità parziali dell'atto di citazione*

*Rilevare in via incidentale, per i motivi di cui alla Memoria n.2 ex art. 183 VI comma c.p.c. ( pag. da 1 a 5 ) la nullità della deliberazioni dell' Assemblea del 14/12/2014 e del Bilancio 2013 della Coop. C e respingersi l'eccezione ex art. 2777 comma 8 c.c., formulata nella parte narrativa della memoria ex art.183 VI comma n.1 c.p.c dei convenuti,. sulla quale non si accetta alcun contraddittorio.*

*Rimettersi la causa in istruttoria con accoglimento delle seguenti istanze:*

*In via istruttoria senza che ciò significhi in alcun modo inversione dell'onere probatorio chiedesi:.*

*Visto il rifiuto di accedere agli atti ex art.2545 bis c.c. opposto dai convenuti agli attori*

*Ordinarsi alla Cooperativa C ex art. 2711 comma 2 c.c. ed ex art. 210 cpc l'esibizione in giudizio di copia:*

*a) Degli originali dei libri soci dal 2003 al 2013 compresi*

*b) Delle R.A.R. di convocazioni soci e delle deleghe alle Assemblee della Cooperativa C - 29 maggio 2010 ,. 30 maggio 2011, 29 maggio 2012, 23 luglio 2013 e 14 dicembre 2014.*

*c) Delle registrazioni sul Libro giornale della Cooperativa C dei bonifici, degli assegni e dei contanti espressamente e compiutamente identificati nei Doc da 42 a 50 e nei doc. 63 e 71*



www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad4199896266b89fb9dd71d1

*d) Delle fatture emesse dal 2004 al 2010 a favore degli attori per i versamenti effettuati di cui al capo c)*

*e) Dei verbali del CDA della Cooperativa C dal 2003 al 2013*

*f) Dei libri contabili dal 2003 al 2013.*

*g) Degli estratti conto n. 399369L presso la X, intestato alla citata Cooperativa dal 2003 AL 2010*

*Chiedesi venga ordinato alla X ed alla negoziatrice Y in persona dei legali rappresentanti pro-tempore ex art.210 c.pc. l'esibizione in giudizio di copia degli assegni emessi n. 4907702361 per € 3.000,00, n. 6604985160 per € 3.000,00 e n. 6604985153 per € 2.000,00 di cui ai doc. 63 64 e 71.*

*Chiedesi che venga disposta sui Bilanci impugnati e sulla contabilità della Cooperativa C dal 2004 al 2008 e dal 2009 al 2013, C.T.U che in base alla documentazione prodotta e producenda, ai Libri sociali obbligatori ed ai documenti acquisendi ex art. 2711 comma 2 c.c. ed ex art. 210 cpc, accerti la regolare tenuta degli stessi, la regolarità o meno delle voci appostate nei Bilanci dal 2009 al 2012 compreso ed, infine, lo stato debitorio della Cooperativa nei confronti degli attori dal 2003 al 2010.*

*Chiedesi, senza che ciò significhi in alcun modo inversione dell'onere probatorio, che venga disposto interrogatorio formale dei convenuti e per testi sulle seguenti circostanze:*

*A. Vero che nelle assemblee ordinarie della Cooperativa C 29 maggio 2010 - 30 maggio 2011 – 29 maggio 2012 il cui verbale si rammostra al teste, i Signori D E e F, non erano presenti né personalmente né per delega né ricevettero alcuna convocazione? Si indicano a testi con riserva di altri indicarne i Signori D, E, F di Padova.*

*B. Vero che il Comune di X richiese con Nota 23/12/2010 alla Cooperativa C l'importo corrispondente al conguaglio per l'area assegnatale del PEEP come riportato nel doc. 29 pag. 1 che si rammostra?*

*C. Vero che la Cooperativa G e G chiesero con fax 7/07/2011 alla Cooperativa C il pagamento di € 8320,07 quale quota degli oneri di urbanizzazione non pagati dalla Coop. H come da doc.19 che si rammostra ?*



www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

*Ci si oppone all'ammissione delle prove capitolate da controparte sia per violazione degli art, 2722, 2725, 2726 c.c., sia perchè generiche ed esprimenti giudizi ed anche a sensi art. 2721 c.c. viste le somme € 51259,91 ( doc 4 e pag.10), € 50.000,00 (pag11 ), € 21.000,00 (pag. 13 seconda memoria ex art. 183 IV comma c.p.c.) indicate in memoria ex art.183 VI comma n.3 c.p.c e che si chiede di provare per testi.*

*Ci si oppone alla C.T.U. sulla variante e sulle migliorie richiesta da controparte perché chiaramente esplorativa, formulata a supporto del non aver né la Cooperativa né il "tramite" B , come era loro onere probatorio, allegato ed indicato quando fu pattuito, con che mezzi (bonifico, assegni) quali somme i singoli attori versarono a questi ultimi, delegandoli a pagare la I e l' L . In caso di ammissione si chiede vengano ammesse a prova contraria le prove per testi capitolate da 2 a 6 in Ns Memoria n.3 ex art. 183 VI comma c.p.c. che per comodità del Giudicante si riportano postea, con i testi ivi indicati, da sentirsi anche sulle circostanze capitolate da controparte, nella denegata ipotesi di loro ammissione.*

*2 ) vero che gli assegnatari degli appartamenti di cui al Condominio M ubicato nel lotto effettuarono nell'esercizio 2007-2008 i versamenti della polizza assicurative decennale di cui al doc. 6 di controparte ed al doc 67 che si rammostrano al teste?*

*3) Vero che l'Arch. . N , provvide a saldare alla Cooperativa C il premio dell'Assicurazione di cui al doc. 66 che si rammostra al teste ?*

*Si indica a teste l'Arch. N di Padova,*

*4) Vero che il contratto di compravendita del materiale di cui al doc 10 che si rammostra al teste fu stipulato direttamente fra i signori O ed eseguito da personale delle ditte I e L ?*

*5) Vero che la pavimentazione fu posta in opera da personale dalle ditte sopracitate? Si indicano a testi i legali rappresentanti protempore della P srl di W e della Q .*

*6) Vero che nel libro giornale 2005-2006 della fallita . R risultano i pagamenti alla P srl di cui alla Fattura di quest'ultima n. 125 bis del 30/11/2005 (doc 10 convenuti) che si rammostra al teste? Si indica a teste il Curatore del Fallimento R*



www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad41998962 6bb89fb9dd71d1

*Si insiste, nuovamente nella richiesta di poter depositare i documenti prodotti, anche in cartaceo, in caso di conferma delle sopracitate eccezioni di controparte*

*NEL MERITO così si precisano le proprie conclusioni*

*In Principalità:*

*Dichiarare la nullità ex art. 2379 c.c. e 2479 ter IV comma c.c .delle assemblee e dei bilanci d'esercizio:*

*1. Chiuso il 31.12.2009 e dell'assemblea di nomina del nuovo C.d.a 29.05.2010 depositati alla C.C.I.A.A. il 27.6.2011 (doc. 6)*

*2. Chiuso il 31.12.2010 e dell'assemblea 30 maggio 2011 depositati alla C.C.I.A.A. il 13.6.2012 (doc. 7)*

*3. Chiuso il 31.12.2011 e dell'assemblea 29 maggio 2012 depositati alla C.C.I.A.A. il 13.6.2012 (doc. 8)*

*4. Chiuso il 31.12.2012 e dell'assemblea 23.7.2013 depositati il 3.8.2013 (Le date di deposito risultano dal Fascicolo storico della Cooperativa C , prodotto sub (doc 11) per violazione degli art. 28-29-32-33 in relazione anche all'art. 10 dello Statuto adottato con atto pubblico 25.3.2004 Notaio di Padova n. Rep. 18340 (doc. 3) e degli art. 2379 I comma, 2479 bis c.c., art. 2631 c.c. 2636 c.c, art. 2423 c.c. II comma c.c..ed art, 2424 bis 3° comma c.c ed O.I.C.19.*

*Dichiararsi nulli i versamenti eccedenti i prezzi vincolanti dell'assegnazione (doc. 1 e doc. 37) per violazione degli art.. 18 comma V DPR 380/2001, dell'art. 2 L.R. n. 42/1999, del Bando 11.6.2002 Prot. N. 75248 per l'assegnazione degli alloggi (doc. 2), e dell'art. 7 della Convenzione 9.6.2003 col Comune di Z doc. 34).*

*Obbligarsi e condannarsi in forza delle summenzionate norme la Cooperativa C in persona del legale rappresentante ed il Signor B in proprio e solidalmente a restituire ai Signori A*

*le maggiori somme versate rispetto al prezzo vincolato così come quantificate nei prospetti da doc. 42 a doc. 50 da intendersi qui integralmente richiamati o la somma maggiore o minore che risulterà giustificata in corso di causa con gli interessi maturati e maturandi. Condannarsi la Cooperativa C e B in solido a titolo di*



www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad41998962 6bb89fb9dd71d1

*risarcimento danni materiali e morali alla somma che verrà ritenuta di giustizia dal Giudice all'esito del giudizio per violazione degli art. 2395, 2631 e 2636 c.c.*
*In via meramente subordinata e fatte ferme le altre istanze*
*Condannarsi i convenuti ex art. 2033 c.c. al pagamento in solido a favore degli attori delle maggiori somme versate rispetto al prezzo vincolato di cui ai prospetti prodotti da doc. 42 a doc. 50.*
*Con vittoria di spese ed onorari.*"

La società convenuta così conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni inviato in data 26.9.2017 in via telematica:
"*In via preliminare*
*- per i motivi esposti in narrativa, attesa la clausola arbitrale ex art. 53 dello Statuto della Cooperativa C , siccome approvato dall'assemblea straordinaria a raccolta del notaio di Padova n. 6868 del 25.3.2004 (doc. 4 di controparte), voglia il Tribunale adito dichiarare la validità di tale clausola e che la controversia è devoluta alla competenza arbitrale e per l'effetto dichiarare la propria incompetenza a statuire sulla presente controversia;*
*Ancora in via preliminare*
*per i motivi esposti in narrativa, dichiararsi la nullità dell'atto di citazione avversario, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 163, n. 3 e 4, c.p.c., e all'art. 164, comma 5, c.p.c.;*
*In via principale: rigettarsi le domande di controparte poiché prescritte, infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;*
*In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite.*
*In via istruttoria: si richiamano i documenti allegati in atti; senza in alcun modo voler invertire l'onere della prova, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., n. 2, depositata telematicamente il 30.10.2015 e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., n. 3, depositata telematicamente il 19.11.2015, nonché nella nota autorizzata depositata telematicamente il 10.10.2016.*
*Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie per le ragioni già esposte in atti.*



www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

*Il sottoscritto patrocinio dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande ex adverso formulate*".

***

Il Tribunale

Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott.ssa. Chiara Campagner,
udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti,
esaminati gli atti e i documenti di causa,
ha ritenuto:

**MOTIVAZIONE**

Gli attori, professandosi ex soci della cooperativa C per azioni, a seguito dell'accettazione nel luglio 2013 da parte del Cda della cooperativa del loro recesso esercitato nel novembre - dicembre 2007, convenivano in giudizio la cooperativa e B impugnavano le delibere con le quali erano stati approvati i bilanci di esercizio chiusi al 31.12.2009, 31.12.2010, 31.12.2011 e 31.12.2012, delle quali predicavano la nullità per omessa convocazione di essi attori, che pure erano indicati come presenti nei verbali assembleari, e per difetto di veridicità, non essendo stati indicati i debiti maturati dalla Cooperativa nei confronti del Comune di Z e delle Cooperative G e G.

Venivano, inoltre, cumulativamente proposte una domanda di ripetizione di indebito e una domanda di risarcimento danni ex art. 2395 c.c. nei confronti di B, Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 2010 ed in precedenza membro del Cda.

L'atto di citazione veniva dichiarato nullo con ordinanza di data 20/26 gennaio 2015, con la quale veniva assegnato termine agli attori per la sua integrazione.

All'esito della integrazione, parte convenuta, che in precedenza si era costituita onde eccepire il difetto dell'avvertimento nell'atto di citazione originario di cui all'art. 163, 7° comma c.p.c. e la nullità delle domande per indeterminatezza, nel costituirsi formulava eccezione di incompetenza in ragione della clausola compromissoria contenuta nello Statuto della Cooperativa e eccezione di prescrizione rispetto alle domande di pagamento di somme proposte dagli attori, ribadendo in via pregiudiziale il persistere della nullità dell'atto di citazione avversario.



www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad41998962 6bb89fb9dd71d1

Il Giudice, con ordinanza di data 15-20 luglio 2015, impregiudicata la decisione del Collegio in ordine alla idoneità dell'atto integrativo a superare la nullità rilevata con la precedente ordinanza, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c.

La causa veniva istruita a mezzo documenti e veniva trattenuta in decisione.

Il Collegio è chiamato a valutare in via pregiudiziale la sussistenza dell'originaria nullità dell'atto di citazione, contestata da parte attrice e l'idoneità dell'atto integrativo a sanare eventuali nullità.

In primo luogo, osserva il Collegio che l'atto di citazione contiene un cumulo di domande e che la nullità dell'atto di citazione può essere dichiarata soltanto in situazioni nelle quali l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto. Nel caso, invece, in cui risulti possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporterà l'improponibilità solo di quelle, ma non anche la nullità della citazione nella sua interezza.

A parziale modifica dell'ordinanza di data 20/26 gennaio 2015, ritiene il Collegio che le domande di impugnativa delle delibere di approvazione dei bilanci dal 2009 al 2012 fossero sufficientemente determinate fin dall'atto di citazione introduttivo e pertanto la decadenza dal potere di impugnare le delibere ultratriennali eccepita da parte convenuta nella seconda comparsa di costituzione e risposta è tardiva e inconferente per i motivi *infra* specificati, così come l'eccezione di arbitrato, fermo che, secondo la consolidata giurisprudenza della S.C., non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione (tra le più recenti, cfr. Cass. civ. ord. n. 20674 del 2016).

1) Impugnative dei bilanci 2009-2012

Venendo alla trattazione delle suddette domande di impugnativa dei bilanci, è fondata per i motivi che si espongono l'impugnativa del bilancio relativa all'esercizio 2012, mentre le domande di impugnativa delle precedenti delibere sono inammissibili.

All'uopo occorre richiamare il disposto di cui all'art. 2434 bis c.c.

Le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio successivo.



www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

Nel caso di specie, è stata proposta azione di nullità delle delibere assembleari del 29 maggio 2010, 30 maggio 2011, 29 maggio 2012, 23 luglio 2013 per illiceità dell'oggetto – assumendo che il bilancio approvato è in ciascuna di tali assemblee stato redatto in modo difforme dalle prescrizioni delle norme inderogabili che regolano tale stesura – e in difetto di convocazione di alcuni soci, azione dunque qualificabile ai sensi dell'art. 2379 c.c.

Ciò posto, va osservato che l'impugnazione delle delibere assembleari del 29 maggio 2010, 30 maggio 2011, 29 maggio 2012 è intervenuta quando il successivo bilancio di esercizio – quello al 31.12.2012- era già stato approvato con l'adozione della deliberazione in data 23 luglio 2013, anch'essa contestualmente impugnata.

La questione può essere rilevata d'ufficio.

Il Collegio condivide a tal riguardo gli assunti della giurisprudenza ambrosiana che si è espressa nei seguenti termini: "*invero la norma è senz'altro inderogabile e finalizzata a tutelare interessi generali – cioè la stabilità delle deliberazioni societarie, la preclusione della discussione su situazioni esaurite, la tutela rispetto ad azioni strumentali, che la funzione giurisdizionale, con i relativi tempi e costi, non sia esercitata su questioni che non hanno rilevanza ed effetti nell'attualità dei rapporti giuridici e si traduce in una decadenza dal potere di impugnare il cui rilievo rientra certamente nei poteri officiosi del giudice.*

*Non è tuttavia superfluo aggiungere che la norma risulta altresì finalizzata ad attuare, esprimendolo nella fattispecie concreta, il generale principio di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), poiché – secondo la valutazione della fattispecie stessa data dal legislatore, letta alla luce del principio di continuità dei bilanci -, approvato il bilancio successivo, la rappresentazione data, con il bilancio precedente, della situazione economico patrimoniale della società ai soci ed ai terzi ha esaurito le sue potenzialità informative (ed organizzative), e dunque anche le sue potenzialità decettive, dovendo invece i destinatari dell'informazione, per ogni valutazione e decisione organizzativa conseguente, far riferimento all'ultimo bilancio approvato.*

*Tradotta questa visione ordinamentale in termini di interesse ad agire, ne emerge con evidenza il difetto con riguardo all'impugnativa di un bilancio superato dall'approvazione di quello successivo*" (Trib. Mi, sent. n. 8436 del 6 luglio 2016).



www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

L'inammissibilità delle domande non preclude l'esame nel merito delle censure sollevate nei confronti dei bilanci degli esercizi precedenti a condizione che tali eccezioni siano collegate e strumentali a far valere l'illegittimità del bilancio successivo. Ed in questi limiti e con questa finalità, il Giudice ben potrà e dovrà conoscere in via incidentale di questo genere di censure rivolte ai bilanci precedenti.

Tanto premesso, con riferimento all'assemblea del 23.7.2013 deducevano gli attori di non essere stati convocati ancorché dovessero essere considerati ancora soci, ai sensi degli artt. 10, 4° comma dello Statuto e 2532 c.c.

Essi facevano valere la nullità delle delibere impugnate in quanto non erano stati convocati nelle forme prescritte dall'art. 28, comma II e art. 29 comma I dello Statuto.

Ed invero, ai sensi dell'art. 2379 c.c. richiamato dall'art. 2519 c.c. sono nulle le delibere aventi oggetto impossibile o illecito e quelle adottate in mancanza di convocazione dell'assemblea o di verbalizzazione.

Con specifico riferimento alla fattispecie di mancata convocazione dell'assemblea, le delibere assembleari sono nulle anche quando la mancata convocazione riguardi uno o più soci.

Le delibere nulle possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse.

Gli attori, non più soci della cooperativa nel momento in cui hanno proposto il presente giudizio a seguito dell'accettazione del loro recesso con delibera del Cd, hanno, tuttavia, dimostrato di avere interesse all'impugnazione, in ragione del pagamento loro richiesto con la lettera di accettazione del recesso, dell'importo di € 12.459,96 quale quota a saldo in via solidale per opere di urbanizzazione non pagate alla ditta appaltatrice dalla Coop. H in liquidazione coatta amministrativa e facente parte con altre cooperative dell'ATI che aveva commissionato i lavori per l'edificazione del Peep comprensiva anche della quota non pagata dalla Coop. S in liquidazione e dell'importo di € 68.611,11 per conguaglio oneri di urbanizzazione nei confronti del Comune di Z

Rilevavano gli attori che i debiti della Cooperativa nei confronti del Comune e delle altre Cooperative, in relazione alle quali pendevano svariate cause, non erano stati annotati a bilancio, in violazione dei principi di correttezza e veridicità, in quanto né nel conto economico né nelle note integrative si tiene conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio come previsto dagli artt. 2423 bis comma 1 e 4 e principio 19 OIC.



www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad41989626bb89fb9dd71d1

In particolare, secondo gli attori è censurabile:

a) l'omessa contabilizzazione nei bilanci dei credito dei soci per versamenti eccedenti il prezzo di vendita

b) la mancata indicazione nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2010 e in quello successivo del credito vantato dal Comune di Z titolo di conguaglio per l'acquisto delle aree del PEEP come da determinazione del 14.12.2010, impugnata avanti al Tar Veneto

c) la mancata indicazione nella nota integrativa del bilancio chiuso al 31.11.2011 e nel fondo rischi ed oneri ex art. 2424 bis 3° comma c.c. e del principio 19 della richiesta di rimborso avanzata dalle Cooperative G. alla Coop. C debitrice solidale della quota dovuta dalla Coop. H nei confronti dell'appaltatrice Impresa

La società Cooperativa C non ha prodotto gli avvisi di convocazione delle assemblee le cui delibere sono state impugnate dagli attori, né contestato la mancata convocazione di alcuni dei soci indicati a verbale come presenti.

La impugnativa della delibera dell'assemblea del 12.12.2014 di approvazione del bilancio 2013 formulata per la prima volta nella memoria ex art. 183, 6° comma n.2 c.p.c. è tardiva e inammissibile.

Nel corso dell'assemblea del 12.12.2014 i soci all'unanimità hanno ratificato la nomina del Consiglio di Amministrazione avvenuta nel corso dell'assemblea del 29 maggio 2010 e l'operato del Cda, hanno nuovamente approvato i bilanci relativi agli esercizi dal 2008 al 2013 impugnati dagli attori e, infine, rinunciato a qualsivoglia azione nei confronti del consiglio di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 2377, comma 8 c.c. l'annullamento di una delibera non conforme alla legge o allo statuto non può avere luogo se questa viene sostituita con una delibera valida.

Come noto, la sostituzione preclude la declaratoria di invalidità nella sola ipotesi in cui la delibera sostitutiva sia valida.

I convenuti hanno menzionato per la prima volta la delibera del 12.12.2014 nella loro memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c. senza peraltro produrla.

Gli attori hanno impugnato la suddetta delibera con la seconda memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. deducendone la nullità, in quanto il presidente B dichiarava che nel 2013



www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

non c'erano state nuove ammissioni o dimissioni di soci, in contrasto con la lettera inviata agli attori dalla cooperativa e ricevuta in data 26.7.2013. Pertanto, gli attori risultando ancora soci ai sensi dell'art. 32, comma 1 dello Statuto avrebbero dovuto essere convocati a mezzo RAR per l'assemblea del 14.12.2014.

Orbene, gli attori sono legittimati nel presente giudizio ad eccepire sia vizi formali incidenti sulla costituzione dell'assemblea, sia la contrarietà alle legge o allo Statuto della delibera sostitutiva (id est nel caso di specie quella che ha ratificato l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2012, ma non delibere autonome e successive quale quella relativa all'approvazione del bilancio 2013).

Rileva il Collegio che, esaurendosi il contenuto della delibera sostitutiva nella mera ratifica di quella precedente, essa è idonea a sanare esclusivamente i vizi formali derivanti dall'omessa convocazione di tutti i soci, ma non le violazioni dei principi di verità, correttezza e chiarezza.

L'art. 2424 c.c. prevede nel passivo dello stato patrimoniale alla lett. B) la costituzione di un fondo rischi ed oneri.

In particolare, la voce altri fondi comprende gli accantonamenti per cause legali in corso se si prevede un esito sfavorevole della lite.

Il bilancio 2012 (doc. 9 fasc. attore) riporta nello stato patrimoniale l'indicazione di debiti per l'importo complessivo di € 1.450.006 e non prevede la costituzione di alcun fondo per rischi ed oneri.

Dall'elencazione dei debiti contenuta a pag. 14 della nota integrativa si evince il mancato inserimento del debito di € 68.611,11 nei confronti del Comune di Z per conguaglio degli oneri di acquisto, come da determina dell'ente n. 2010/35/0523 di data 14.12.2010 (doc. 28 fasc. attori), in cui è espressamente indicata la cooperativa quale soggetto passivo.

Il Tar Veneto ha confermato la legittimazione passiva esclusiva della Cooperativa in sentenza pronunciata nei confronti di altra società committente facente parte dello stesso ATI di C atteso che il fondamento del rapporto viene rinvenuto nella convenzione stipulata da ciascuna delle cooperative con il Comune.

Inoltre, l'Ati costituita, tra le altre, da Cooperativa S , G soc. coop. Cooperativa C , Cooperativa H , Società Cooperativa



www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

G stipulava un contratto di appalto per i lavori di primaria urbanizzazione con l'impresa T

L'appaltatrice maturava un credito di € 49.905,72 nei confronti di Cooperativa H rimasta inadempiente ed agiva nel 2010 in via monitoria nei confronti di G Società cooperativa a r.l. e Società Cooperativa G , avvalendosi della previsione contenuta nel suddetto contratto di appalto in ordine alla natura solidale delle obbligazioni assunte dalle committenti nei confronti dell'appaltatore.

Radicato il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le due cooperative ingiunte chiamavano in causa anche le altre cooperative costituenti l'Ati, tra i quali la Cooperativa C proponendo nei loro confronti azione di regresso a seguito del pagamento dell'importo ingiunto e, in particolare, chiedevano all'odierna convenuta di corrispondere l'importo di € 8.320,07.

Nel perdurante inadempimento della Cooperativo G la società G coop. per azioni e la Cooperativa G in liquidazione rinunciavano agli atti del giudizio nei confronti della odierna convenuta, rimasta contumace e chiedevano, in data 21.3.2013, ed ottenevano nei confronti della stessa decreto ingiuntivo contenente la condanna al pagamento dell'importo di € 9.519,79, oltre interessi e spese, includendo anche la quota parte spettante alla condebitrice Cooperativa S , che nel frattempo si era estinta.

Il debito maturato da Cooperativa C nei confronti di G coop. per azioni e Cooperativa G in liquidazione non era, pertanto, ancora estinto durante l'esercizio 2012 e, tuttavia, non risulta annotato a bilancio, come si ricava dalla nota integrativa.

In definitiva, la delibera di approvazione del bilancio di esercizio 2012 della Cooperativa C deve essere dichiarata nulla per difetto di veridicità, per omessa contabilizzazione dei debiti maturati dalla società convenuta nei confronti di G coop. per azioni e Cooperativa G a 2 e nei confronti del Comune Z

2) Azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. e azione ex art. 2395 c.c. nei confronti di B

Le domande *de quibus* sono state dichiarate nulle con ordinanza di data 20 gennaio 2015, che ha assegnato un termine a parte attrice per integrarle.



www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

Appare opportuno un breve *excursus* in ordine alla nullità delle domande, che si produce quando venga omesso o risulti assolutamente incerto il *petitum* o quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda.

La verifica in ordine alla determinatezza dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti "assolutamente" incerto. Ma nel compimento di tale verifica occorre anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (Cass. civ., sent. S.U. n. 8077 del 2012).

Tanto premesso in linea generale in relazione agli elementi identificativi della domanda e ai criteri di valutazione della loro sussistenza, preme soffermarsi, con specifico riferimento alla domanda di ripetizione di indebito oggettivo, sull'onere della prova gravante sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzionio testimoni. Questo principio generale, vale anche -anche nel caso in cui non si assume che l'intero pagamento è indebito, ma solo una parte, per cui si agisce in ripetizione solo per l'eccedenza (cfr. Cass. civ., sent. n. 7501 del 2012)

Inoltre, deve essere debitamente evidenziato che, nel caso dei diritti di credito, l'allegazione del fatto costitutivo, in quanto identificativa del diritto, costituisce requisito di validità della domanda e non solo tema di prova; l'art. 164, comma 4, cod. proc. civ.



www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad4199899626bbb89fb9dd71d1

prevede la nullità della citazione, se mancante dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (Cass. civ. sent. n. 18956 del 2017).

Gli attori esponevano di aver ricevuto ciascuno in assegnazione per atto pubblico Notaio di data 8.2.2007 un appartamento ubicato nel complesso immobiliare denominato Condominio costruito sul lotto G, inserito nell'ambito 2 del Peep, riservato espressamente dal bando di concorso a cooperative di dipendenti del Comune di

Orbene, dall'esame dell'atto di citazione, si ricava che la domanda di ripetizione di indebito non è oggetto di trattazione organica e vi si rinvengono degli accenni, in parte frammisti alla trattazione delle domande di impugnativa dei bilanci, così compendiabili: il prezzo massimo di vendita degli alloggi vincolati ai sensi degli artt. 2 e 3 L.R. n. 42 del 1999 non fu previamente concordato come previsto per legge; ciascuno degli attori avrebbe versato, come da prospetto allegato sub doc. 41, tramite contanti, assegni e bonifici somme eccedenti il prezzo di assegnazione, mai fatturati dalla Cooperativa, e mai fatti figurare a bilancio mentre eventuali varianti delle opere di finitura dovevano essere fatturate e ricomprese nei prezzi di massima.

Vi sarebbe, in tesi degli attori, una violazione dell'art. 18 D.lgs. 380 del 2001, che sanziona con la nullità ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione per la parte eccedente.

I pagamenti sono stati eseguiti sulla base di prospetti di spesa extra dovute per i titoli più diversi quali modifiche in corso di opera, interessi passivi e/o preammortamento etc, che venivano presentati agli assegnatari da , qualificato in atto come esattore.

In primo luogo, occorre richiamare i fatti costitutivi propri dell'azione di ripetizione di indebito che l'art. 2033 c.c., nell'interpretazione giurisprudenziale di cui si è dato conto, identifica nel pagamento e nella mancanza di una causa che lo giustifichi; orbene, con riferimento al requisito della mancanza di una causa giustificativa del pagamento, gli attori non hanno enucleato il titolo di ciascun pagamento, essendosi limitati ad un generico riferimento a prospetti di spese extra e all'esemplificazione in linea generale delle stesse.

Gli attori, pur non assumendo di sconoscere le attribuzioni dei pagamenti, tanto che introducono il riferimento a prospetti elaborati dal , non identificano compiutamente i



www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad41998962 6bb89fb9dd71d1

titoli giustificativi di pagamento, precludendo in tal modo alla società convenuta l'articolazione di una controdifesa.

In secondo luogo, la nullità concerne anche il *petitum* della domanda oggetto di esame formulato nei seguenti termini: dichiararsi nulle le eventuali pattuizioni e privi di causa i versamenti eccedenti i prezzi vincolati dell'assegnazione per violazione degli art. 18, comma V DPR 380 del 2001, dell'art. 2 L.R. n. 42 del 1999, del Bando Peep 11.6.2002 Prot. 75248 per l'assegnazione degli alloggi e dell'art. 7 della Convenzione 9.6.2003 col Comune di Z Obbligarsi conseguentemente la Cooperativa C a pagare…..".

Gli attori sono a richiedere l'accertamento della nullità delle "eventuali pattuizioni" prodromico alla conseguente domanda di condanna, senza peraltro aver mai speso alcuna delle proprie difese in ordine alla sussistenza di tali pattuizioni e al loro contenuto.

L'atto di citazione risulta anche indeterminato rispetto al profilo della riferibilità delle condotte descritte al B e alla determinazione di un danno conseguente alle violazioni.

Ed invero, se la mancata convocazione degli attori alle assemblee e la falsa verbalizzazione da parte del B costituiscono degli illeciti consumati nell'esercizio dell'attività amministrativa, non ogni violazione della legge o dello statuto è suscettibile di cagionare un pregiudizio economico, nel mentre l'art. 2395 c.c. invocato dagli attori riconosce ai soci un rimedio sanzionatorio solo se il danno incide direttamente sul patrimonio degli stessi, mentre non è risarcibile alcun danno al patrimonio sociale, anche qualora si rifletta indirettamente sui soci.

Pertanto, deve essere confermata l'ordinanza di data 20 gennaio 2015 nella parte in cui dichiarava la nullità delle domande di ripetizione di indebito e di risarcimento del danno ex art. 2395 c.c.

Occorre a questo punto procedere all'esame dell'atto integrativo per verificarne la sua idoneità a superare i rilievi di nullità sopra enunciati.

La struttura dell'atto integrativo di parte attrice imperniato sulla confutazione analitica dell'ordinanza di data 20 gennaio 2015 e non su una organica trattazione rende meno agevole tale verifica.

Gli attori chiedevano l'accertamento di nullità delle eventuali pattuizioni che citavano nelle conclusioni dell'atto di citazione e specificavano trattarsi di "probabili quanto ignote



www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

delibere del Cda su richiesta dell'impresa costruttrice o di terzi per aumentare il prezzo di assegnazioni e non di accordi intercorsi tra il B e gli attori".

Ancora si riscontra una patente contraddizione laddove gli attori, precisato che non furono approvate varianti in senso tecnico, affermano a pag. 7 che le migliorie furono concordate direttamente dagli attori con i terzi e poi direttamente da loro pagate, salvo poi nella stessa pagina sostenere la disponibilità, in presenza di pezze giustificative anche non fatturate e/o di fatture rilasciate da terzi, a defalcare tali importi da quanto richiesto.

Nell'atto integrativo gli attori hanno allegato compiutamente i pagamenti (inclusi i mezzi con i quali sono stati effettuati e le date vv. docc. 42-48), ma non hanno precisato i titoli che li hanno indotti ad effettuare i pagamenti privi di causa debendi: essi non solo non hanno chiarito il contenuto dei "prospetti di pagamento presentati dal signor B ", ma insistono del dedurre l'esistenza di accordi nulli e specificano che "sarà onere dei convenuti allegarli, quantificarli e provarli documentalmente".

Pertanto, permane un'incertezza assoluta su uno dei fatti costitutivi della domanda di ripetizione di indebito, che non è stata sufficientemente integrata nella memoria integrativa e che pregiudica gravemente l'approntamento di un efficace apparato difensivo da parte dei convenuti.

Con riferimento all'azione di responsabilità promossa dagli attori nei confronti del Lotto nell'atto integrativo gli attori adombrano la circostanza che il B incassò, talvolta anche personalmente e non solo come rappresentante della cooperativa, le somme che gli venivano versate dagli assegnatari, ingenerando incertezza in ordine al soggetto legittimato passivo e non apportando alcune elemento utile alla determinazione del danno.

Sicché anche di tale domanda deve essere ribadita la nullità.

Le spese di lite vengono integralmente compensate, in ragione della soccombenza reciproca.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa da A



www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

Paola nei confronti di B e COOPERATIVA C per azioni ed iscritta al n. 5421/14 R.G., ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:

- dichiara inammissibili le domande di impugnativa dei bilanci approvati con delibere assembleari del 29 maggio 2010, 30 maggio 2011, 29 maggio 2012;
- in accoglimento della domanda attorea accerta e dichiara la nullità della delibera assembleare di 23 luglio 2013 di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2012;
- dichiara nulla la domanda di ripetizione di indebito proposta dagli attori nei confronti dei convenuti;
- dichiara nulla la domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori nei confronti del convenuto B;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 5 aprile 2018

Il Presidente
dott. Luca Boccuni

Il Giudice est.
dott.ssa Chiara Campagner



www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad41989626bb89fb9dd71d1